



Associazione culturale

“Via Querinissima, dal mito alla storia”

(luogo, data)

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita tra Regione del Veneto (IT), Nordland County Council (N); Regione del Vasta Goteland (S); Municipalità di Cadice (Sp); Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia (IT); Pro Loco di Sandrigo (IT), Confraternita del Baccalà alla Vicentina (IT) e CERS Italia (IT) in base agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

“Via Querinissima, dal mito alla storia”, da ora in avanti denominata “Associazione” con sede legale in Venezia, presso la Giunta Regionale del Veneto – Dorsoduro 3901, con durata a tempo indeterminato.

La sede operativa è individuata in Venezia – Mestre, presso il “Centro Regionale di Cultura Veneta Paola di Rosa Settembrini”, via Carducci 32. Tale sede può essere modificata con decisione del Consiglio direttivo in base alle strategie e ai programmi che lo stesso mette in atto.

Articolo 2 – Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e non divide utili.

Scopo della Associazione è creare una rete di soggetti europei per la realizzazione, lo sviluppo e la promozione di un itinerario culturale che valorizzi il patrimonio materiale e immateriale lungo il percorso effettuato nel 1431 da Pietro Querini.

Attraverso l'itinerario culturale denominato “Via Querinissima”, l'Associazione si propone di regolamentare, promuovere, assistere le attività degli associati al fine di porre in evidenza dal punto di vista scientifico, culturale, sociale, turistico e commerciale i rapporti storici intercorsi, e che intercorrono tuttora, tra i Paesi che dal Mar Mediterraneo al Circolo Polare Artico sono parte del viaggio percorso da Pietro Querini.

L'Associazione si propone altresì di perseguire i seguenti obiettivi di interesse internazionale:

- I. Promuovere relazioni con le Istituzioni europee (Consiglio d'Europa, Unione Europea e altre organizzazioni internazionali).
- II. Avviare una stretta collaborazione con l'Istituto Europeo degli itinerari culturali di Lussemburgo.
- III. Promuovere il dialogo e lo scambio di buone prassi, relativamente alla valorizzazione del percorso, delle città e dei porti con altri Itinerari Culturali europei e del bacino mediterraneo.
- IV. Svolgere iniziative volte a far conoscere, tutelare, promuovere, valorizzare e coordinare la “Via Querinissima” realizzando campagne promozionali e pubblicitarie, offrendo assistenza



fab5670a



tecnica, progettuale ed economica agli associati, organizzando gemellaggi tra le città europee partecipanti, organizzando eventi e seminari.

- V. Sviluppare incontri educativi e culturali ed organizzare scambi con le università e le scuole superiori delle città partecipanti in vista di una migliore conoscenza storico-culturale che promuova l'identità europea e la sua importanza nella cultura europea.
- VI. Sviluppare la ricerca e gli studi, la comunicazione scientifica, culturale, artistica, sociale, economica, turistica tra città e paesi aderenti attraverso progetti, iniziative, attività che possano promuovere la conoscenza delle diverse realtà ed una migliore diffusione dell'immagine e dell'identità culturale europea e percorsi di ricerca applicata al settore del patrimonio e del turismo.
- VII. Creare reti internazionali per favorire l'elaborazione e la partecipazione a progetti di cooperazione nell'ambito di programmi e bandi promossi dall'Unione Europea e da altri organismi internazionali.
- VIII. Promuovere progetti per la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici e sostenere gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica come ad esempio musei, biblioteche e archivi.
- IX. Promuovere e organizzare iniziative per rafforzare nei cittadini la conoscenza delle proprie radici e consolidare la comune identità europea.
- X. Armonizzare le attività di promozione dei territori valorizzandone la vocazione culturale, commerciale, turistica e favorendo la commercializzazione dei prodotti locali.

L'Associazione può aderire a enti e organizzazioni di carattere internazionale, nazionale o regionale in armonia con i propri obblighi legali, può partecipare o promuovere la costituzione di istituzioni, società, associazioni o organi di qualsiasi natura giuridica purché non in contrasto con i propri scopi sociali e soprattutto in relazione alla presentazione di progetti di studio, ricerca, sviluppo e altro al fine di ricevere finanziamenti, sostegni economici e sponsorizzazioni.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 – Composizione

La Associazione è composta da:

Associati fondatori: coloro che hanno sottoscritto il presente atto costitutivo. Essi pagano il contributo annuale e hanno diritto di voto nell'Assemblea degli associati;

Associati ordinari: coloro che hanno aderito in data successiva alla costituzione dell'Associazione. Essi pagano un contributo annuale, e hanno diritto di voto nell'Assemblea degli associati;

Associati Onorari: coloro che hanno acquisito particolari meriti per la loro opera a favore della Associazione e/o che partecipino ai lavori del Comitato scientifico o che si sono distinti sul piano



fab5670a



culturale e scientifico; sono nominati con deliberazione dell'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio direttivo e non sono soggetti al versamento di quote di iscrizione né sociali.

Amici della Via Querinissima: persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che partecipano a progetti associativi che promuovono e contribuiscono al potenziamento e allo sviluppo, anche commerciale, dell'Itinerario culturale "Via Querinissima". Tali soggetti versano una quota al momento dell'adesione all'Associazione e si impegnano a sostenere la realizzazione dei progetti associativi di interesse. Pur non avendo diritto di voto nell'Assemblea generale, possono proporre idee e progetti secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale della Associazione.

Articolo 4 – Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche, enti e associazioni pubbliche e private che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

L'ammissione è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. L'ammissione si perfeziona al pagamento delle relative quote sociali.

Articolo 5 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato può venir meno quando:

- l'esclusione è prevista per legge;
- ha perduto i requisiti richiesti per l'ammissione o non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi;
- non osserva il presente Statuto o tiene un comportamento che danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
- per il mancato pagamento delle quote sociali.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6 – Organi

Sono organi dell'Associazione Via Querinissima:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato scientifico;



fab5670a



- il Revisore dei Conti

Articolo 7 –Assemblea degli Associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati. Il diritto di voto è riconosciuto agli associati fondatori, ordinari e onorari.

È possibile l'organizzazione dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 30 giorni prima della data prevista.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità su richiesta del Presidente o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno $\frac{1}{4}$ degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, ovvero, in caso di sua assenza o di suo impedimento da altra persona designata dall'Assemblea degli Associati. Il Presidente nomina un Segretario che ha il compito di redigere il verbale, che verrà da entrambi sottoscritto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione. In seconda convocazione è richiesto solo il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati presenti in prima convocazione. In seconda convocazione è richiesto solo il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ presenti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il rendiconto annuale, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- c) delibera sulla ammissione e sulla esclusione degli associati;
- d) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- e) approva l'eventuale regolamento generale di funzionamento;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



fab5670a



- h) approva il programma annuale su proposta del Consiglio direttivo, dà le linee guida generali dell'Associazione e definisce progetti e programmi di promozione;
- i) determina l'importo della quota associativa uguale per tutti i soci e la quota per gli Amici della Via Querinissima e si esprime in merito alle particolari forme di attività in compensazione al versamento della quota associativa previste all'articolo "Fondo Comune";
- j) delibera su altri argomenti su richiesta del Consiglio direttivo.

Articolo 8 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, al quale competono tutte le attività amministrative della stessa.

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio direttivo è formato, oltre che dal Presidente, da un numero di componenti, compreso tra 2 e 8, nominati dall'Assemblea per la durata di due anni, rieleggibili.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio direttivo è convocato su iniziativa del Presidente oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 3/5 dei componenti. In tal caso, il Presidente attiva la convocazione in tempi brevi.

La convocazione è fatta tramite e-mail almeno quindici giorni prima dell'adunanza con indicazione dei punti all'ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando intervenga la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni è redatto apposito verbale.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare il Comitato scientifico;
- c) nominare il Direttore di Staff;
- d) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- e) predisporre il rendiconto economico-finanziario annuale ed il bilancio preventivo che sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- f) autorizzare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- g) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- h) provvedere alla redazione di uno o più regolamenti interni per l'ordinario svolgimento delle attività sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e da chi ne cura la redazione.



Tutte queste funzioni sono libere e non pagate.

Articolo 9 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio – e compie tutti gli atti, ivi compresa la stipula degli stessi, che la impegnano verso l'esterno, detiene la responsabilità generale della gestione e del buon funzionamento, può attribuire deleghe operative ai membri del Consiglio direttivo.

È eletto dall'Assemblea degli Associati tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il suo mandato è rinnovabile.

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta in caso di assenza o impedimento.

Articolo 10 – Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio direttivo. Questo include esperti accademici e professori in discipline legate agli obiettivi e alle finalità dell'Associazione.

Articolo 11 – Revisore dei conti

Il Revisore dei conti ha la funzione di controllo prevista dalle leggi vigenti; dura in carica un triennio e può essere nuovamente nominato. Può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.

Articolo 12 – Direttore e Staff

Il Consiglio direttivo nomina il Direttore di Staff cui è affidata l'attività pertinente al raggiungimento degli obiettivi di ordinario funzionamento e di sviluppo strategico, programmati dagli organi statutari e in particolar modo dal Presidente. Il Direttore, che può anche essere individuato tra i membri del Consiglio direttivo, si avvale di uno staff composto da professionalità già dipendenti degli enti soci e, se necessario, di professionisti ritenuti idonei per curricula e competenze mediante incarichi di collaborazione.

Al Direttore è altresì demandato lo svolgimento dell'attività ordinaria dell'Associazione sulla base delle indicazioni economiche e finanziarie nei limiti previsti dal piano finanziario approvato dall'Assemblea, gestisce le attività secondo gli indirizzi del Consiglio direttivo e la relativa amministrazione economica. Il Direttore ha potere di firma relativamente al conto corrente bancario dell'Associazione.

Il Direttore di Staff partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Articolo 13 – Fondo comune

Il Patrimonio della Associazione è composto da:

- le quote associative versate dagli associati;
- la quota versata dagli Amici della Via Querinissima;
- donazioni e offerte;



fab5670a



- i ricavi legati a partnership e all'uso del logo;
- sovvenzioni pubbliche e private e raccolta fondi;
- tutti gli altri ricavi autorizzati dalla legge nazionale e europee;
- beni mobili ed immobili, nonché da contributi e liberalità comunque ricevute da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

I fondi sono utilizzati in base allo scopo sociale. La quota associativa annuale che gli associati fondatori e ordinari sono tenuti a versare è deliberata dall'Assemblea e deve essere versata entro il 30 aprile dell'esercizio di competenza.

Particolari forme di attività a sostegno della Associazione possono essere autorizzate dall'Assemblea in compensazione alla quota associativa nei limiti dell'equilibrio finanziario dell'Associazione.

L'Associazione può svolgere tutte le attività e le transazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari, che sono comunque coerenti, utili e necessarie per raggiungere gli obiettivi, e può finanziare borse di studio.

L'Associazione non ha scopo di lucro e quindi non può distribuire, anche in forma indiretta, utili, avanzi di gestione e fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi associativi, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14 – Bilancio ed esercizio sociale

Entro la fine di ogni anno sociale vengono predisposti, a cura del Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo anno sociale.

Entrambi i bilanci vengono inviati a cura del Presidente a tutti gli associati almeno 15 giorni prima dell'Assemblea nella quale saranno discussi.

Articolo 15 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 16 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione con analoga finalità ovvero a scopi culturali di pubblica utilità.

